



ADOZIONE DEI CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE AL FINE DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

La norma

Il DPR numero 122 del 22 giugno 2009, articolo 14, comma 7, recita che ai fini della validità dell'anno scolastico per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

L'articolo 14, comma sette, del regolamento (DP122/09) prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente quanto previsto per il primo ciclo, motivate straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentata e/o continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio le Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di fine ciclo.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che questi ultimi hanno di verificare la situazione relativa all'assenza dei propri figli sul registro elettronico.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di lezione saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento della Religione Cattolica, con regolare permesso annuale di uscita anticipata, concesso sulla base di espressa richiesta, risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiscono numero 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Delibera del Collegio dei Docenti dei criteri per la deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico

Vista la normativa, il Collegio dei Docenti in data 1 dicembre 2023 ha approvato i seguenti criteri:

1- Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- Assenze per gravi patologie certificate da medico specialista o ASL;
- Assenze per ricoveri ospedalieri certificati;
- Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
- Assenze per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica, sancito dai servizi di medicina di comunità;
- Assenze per malattie con certificazione del medico curante e/o di un medico specialista, minimo 5 giorni.

2- Assenze per motivi di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"

13900 BIELLA



- Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto parente fino al secondo grado, malattia grave certificata di parente entro il secondo grado);
- Assenze per motivi sociali su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- Rientro al luogo d'origine per gravi motivi familiari o legali;
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria.

3- Assenze per motivi sportivi

- Assenza per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione sportiva di Appartenenza, solo se riconosciuta dal CONI (Nazionali o Internazionali).

Le deroghe vanno richieste consegnando alla Segreteria Didattica Ufficio 12 della sede centrale o presso la Segreteria della Succursale di Città Studi e **vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe.**